



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, PRIMO GRADO
DI VENEZIA, PRIMO GRADO DI BELLUNO, PRIMO GRADO DI PADOVA, PRIMO
GRADO DI ROVIGO, PRIMO GRADO DI TREVISO, PRIMO GRADO DI VICENZA

ACCORDO SULL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VENEZIA, PRIMO GRADO DI BELLUNO, PRIMO GRADO DI PADOVA, PRIMO GRADO DI ROVIGO, PRIMO GRADO DI TREVISO, PRIMO GRADO DI VICENZA.

Gli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, primo grado di Belluno, primo grado di Padova, primo grado di Rovigo, primo grado di Treviso, primo grado di Vicenza rappresentate da:

Direttrice: Irene BORGHETTI

E i rappresentanti delle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL FC 2022-2024:

CISL FP – Sig. Carlo ALZETTA;

CONFSAL UNSA – Sig. Gianluca PAVAN

FLP – Sig.ra Laura BRUZZANO – assente

CONFINTESA FP – Sig. Walter MARUSIC

Le **RSU** degli Uffici di segreteria Corti di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, primo grado di Belluno, primo grado di Padova, primo grado di Rovigo, primo grado di Treviso, primo grado di Vicenza:

Sig.ra Katia BRAGGION;

Sig. Francesco GARASTO;

Sig. Domenico Giovanni TELESCA

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 5, comma 2, come, da ultimo, modificato dall'art 2 del d.lgs. 25.05.2017, n. 75;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che nel recepire la direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro definisce gli istituti, tra cui la pausa, nell'ambito dei quali vengono individuati parametri minimi per garantire la tutela della salute dei lavoratori, che vanno in ogni caso osservati;



Visto il d.lgs. 1° agosto 2011, n. 141, con cui il legislatore ha fornito, tra l'altro, chiarimenti interpretativi sull'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 in materia di relazioni sindacali;

Vista la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi applicativi sulla contrattazione integrativa come ridefinita dalle disposizioni legislative di cui al d. lgs. 150/2009;

Visti il CCNL 12.02.2018: artt. 17 (orario di lavoro) e 20 (permessi brevi); il CCNL 12.01.1996 (Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro, ai sensi dell'art. 19 c. 5 del CCNL del 16.05.1995, sottoscritto in data 12.01.1996);

Visto il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 27.01.2025, ed in particolare il Capo II - Relazioni sindacali articoli 4 Informazione, 5 Confronto e 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie;

Visti gli esiti del Confronto del 22 ottobre 2024 avviato ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 per quanto concerne l'Articolazione delle tipologie di orario di lavoro;

Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto definitivamente il 6 febbraio 2025, recante all'articolo 3 "*Orario flessibile*" e all'articolo 4 "*Pausa*";

Vista la determina – trasmessa con nota prot. DGT n. 5411 del 19/05/25 - adottata dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze all'esito del sopra citato confronto del 22 ottobre 2024 e degli articoli 3 e 4 dell'anzidetto Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 6 febbraio 2025, per l'adozione dell'orario di servizio e di lavoro in tutte le articolazioni – centrali e territoriali - del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il "*Protocollo d'intesa*" sottoscritto in data 8 gennaio 2025 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nazionali del comparto funzioni centrali che hanno sottoscritto il CCNL FC 2019-2021 ed avente ad oggetto la mappatura delle sedi di contrattazione integrativa degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Premesso che la nuova regolamentazione della disciplina dell'orario di lavoro e di servizio trova fondamento nei principi fissati dalla legislazione vigente e dalla contrattazione nazionale di comparto al fine di pervenire ad un sistema di regole uniformi da adottare per tutto il personale che ne è destinatario,

CONVENGONO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente accordo integrativo di sede decentrata trova applicazione nei confronti degli:

- Uffici di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, primo grado di Belluno, primo grado di Padova, primo grado di Rovigo, primo grado di Treviso, primo grado di Vicenza;



Art. 2 – Orario di Servizio

L'orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle Strutture e degli Uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza ed è definito dall'Amministrazione tenendo conto delle necessità organizzative e funzionali di ciascuna sede come di seguito specificato:

ore 7:00 –19:00 dal lunedì al venerdì.

Art. 3 – Orario di Lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. In particolare, l'orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale ed in relazione all'orario di servizio, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa. Le articolazioni dell'orario di lavoro nel rispetto dei criteri definiti dall'articolo 17 del CCNL 2016-2018 tengono conto dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, del miglioramento della qualità delle prestazioni, dell'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e del miglioramento dei rapporti funzionali con altri Uffici ed altre Amministrazioni. Le prestazioni lavorative del personale sono rese, di norma, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 4, lett. a) e c), del CCNL 2016-2018, secondo la seguente articolazione:

- Orario ordinario di lavoro su cinque giorni, dalle 8:00 alle 14:00, con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane fino a completamento dell'orario d'obbligo secondo le seguenti tipologie:

a) dal lunedì al venerdì, per 6 ore durante la mattina (dalle 8:00 alle 14:00) con **due rientri** settimanali di 3 ore in giorni prefissati per ciascun dipendente (dalle ore 14:30 alle ore 17:30);

b) dal lunedì al venerdì, per 6 ore durante la mattina (dalle 8:00 alle 14:00) con **cinque rientri** settimanali di 1 ora e dodici minuti (dalle ore 14:30 alle ore 15:42) per complessivi 7 ore e 12 minuti giornalieri.

Le tipologie di orario di cui ai punti precedenti tengono conto della pausa come disciplinata dall'articolo 22 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 e dell'articolo 4 del CCNI del 6 febbraio 2025 come riportato al successivo articolo.

Il Dirigente degli uffici di cui all'art. 1, sentito il Responsabile della sede e valutate le esigenze funzionali dell'Ufficio, autorizza la tipologia di articolazione oraria proposta dal dipendente.



Art. 4 – Pausa

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città. Compatibilmente con le tipologie di orario adottate la pausa è collocata nella fascia oraria 13.00 – 15.30. È inoltre prevista una flessibilità sulla durata della pausa pranzo di ulteriori trenta minuti soggetta a recupero. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale di cui all'articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza). La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.

Art. 5 – Orario di apertura al pubblico

Nell'ambito dell'orario di servizio è determinato l'orario di apertura al pubblico degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, primo grado di Belluno, primo grado di Padova, primo grado di Rovigo, primo grado di Treviso, primo grado di Vicenza per garantire *in presenza* i rapporti con l'utenza. Agli uffici di segreteria delle Corti si accede esclusivamente su appuntamento.

Le fasce orarie, all'interno dell'orario di servizio, durante le quali l'utenza ha accesso ai servizi delle segreterie delle Corti, tenuto conto delle risorse disponibili e del flusso di accesso all'utenza monitorato con gli applicativi in uso alle Corti stesse (*Prenotazione Appuntamenti*) sono come di seguito specificate:

- per le corti giustizia di primo grado di Belluno, primo grado di Padova e primo grado di Treviso dalle ore 9:30 alle 12:30 nei giorni di lunedì e mercoledì, salva la possibilità di attivare il servizio di consegna/ritiro documenti per l'utenza in occasione delle udienze.
- per le corti giustizia di primo grado di Venezia, primo grado di Rovigo e primo grado di Vicenza dalle ore 9:30 alle 12:30 nei giorni di martedì e giovedì, salva la possibilità di attivare il servizio di consegna/ritiro documenti per l'utenza in occasione delle udienze.

Le giornate di apertura al pubblico potranno essere modificate in presenza di diverse esigenze organizzative con apposita disposizione di servizio del Dirigente, previa informativa sindacale.



Art. 6 – Orario flessibile

L'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, primo grado di Belluno, primo grado di Padova, primo grado di Rovigo, primo grado di Treviso, primo grado di Vicenza è flessibile e consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.

Viene individuata una fascia temporale di **flessibilità in entrata dalle ore 7:30 alle ore 09:30** che dovrà essere contemperata con le esigenze organizzative della struttura di servizio e la prioritaria esigenza di garantire l'orario di apertura al pubblico degli sportelli nonché la celebrazione delle udienze, sia in presenza che da remoto. Ne consegue che la flessibilità trova un suo limite nelle esigenze di servizio, pertanto non potrà incidere sull'apertura degli sportelli aperti al pubblico e sulle altre attività istituzionali comandate o programmate in ragione della specificità degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia (esemplificazione non esaustiva: assistenza ai giudici nella celebrazione delle udienze, appuntamenti con i giudici, partecipazione a corsi di formazione, convocazione in ufficio – ovvero presso altra sede – per sottoporsi a sorveglianza sanitaria, turni di presidio allo sportello per assistenza agli utenti). La flessibilità in entrata e in uscita trova altresì un limite nella primaria esigenza di garantire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008.

La flessibilità in uscita permette la cessazione anticipata per un massimo di **1 ora** rispetto al normale orario di lavoro.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, in un'ottica di maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata lavorativa. Una diversa flessibilità giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale di cui all'articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza).

La flessibilità del presente articolo non si applica nelle giornate in cui è prevista la prestazione in modalità agile. Ne consegue che in tali giornate l'orario di lavoro ha inizio convenzionalmente alle ore 8.00.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del CCNL 2016-2018, l'eventuale debito orario derivante dall'utilizzo dell'orario flessibile deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.

In relazione alle esigenze di servizio è individuato dalle 9:30 alle 13:00 l'arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio.

Il Direttore o suo sostituto, ovvero il Responsabile della sede, potranno adottare soluzioni organizzative idonee a garantire le richiamate condizioni di sicurezza avvalendosi – se del caso – della possibilità di richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile oppure in presenza al dipendente, ovvero la collocazione dello stesso presso altri ambienti idonei nel medesimo immobile.



Art. 7 – Banca del tempo

Le ore lavorate in eccedenza per esigenze di servizio rispetto all'orario ordinario potranno, su richiesta del dipendente, essere depositate nella "*Banca del tempo*". Le ore accumulate, al netto dei ritardi e dei permessi personali, nel rispetto delle esigenze dell'Amministrazione, sono utilizzate a titolo di riposo compensativo o di permessi da fruire inderogabilmente entro il semestre successivo a quello di maturazione.

Art. 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia ai vigenti CCNL di comparto nonché agli accordi nazionali vigenti.

Le disposizioni che risultassero incompatibili con quelle contenute nel presente accordo cessano di avere efficacia.

Il presente Accordo sull'orario di servizio e di lavoro sostituisce i precedenti accordi in materia relativi alle Corti di cui all'art. 1 ed entrerà in vigore all'esito e completamento delle operazioni di adeguamento delle procedure da parte del competente ufficio presso il DAG. Dell'entrata in vigore verrà prontamente data adeguata informativa al personale con adozione di apposito Ordine di Servizio.

Venezia-Mestre, lì 25 luglio 2025

<i>La Parte Pubblica</i>	<i>La Parte Sindacale</i>
FIRMATO	<u>RSU:</u> Katia BRAGGION (documento firmato digitalmente) Francesco GARASTO (documento firmato digitalmente) Domenico Giovanni TELESCA_ (documento firmato digitalmente)
	<u>CISL FP:</u> F.to Carlo ALZETTA (rif. Autorizzazione prot. 36970/2025)



UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, PRIMO GRADO DI VENEZIA, PRIMO GRADO DI BELLUNO, PRIMO GRADO DI PADOVA,
PRIMO GRADO DI ROVIGO, PRIMO GRADO DI TREVISO, PRIMO GRADO DI VICENZA

	<u>CONFSAL-UNSA:</u> Gianluca PAVAN <i>(documento firmato digitalmente)</i>
	<u>FLP:</u> Laura BRUZZANO - assente
	<u>CONFINTESA FP:</u> Walter MARUSIC <i>(documento firmato digitalmente)</i>

*La Direttrice degli Uffici di segreteria delle
Corti di Giustizia Tributaria di primo grado
di Venezia, primo grado di Belluno, primo
grado di Padova, primo grado di Rovigo,
primo grado di Treviso, primo grado di
Vicenza*

Dirigente Irene BORGHETTI
(documento firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.